



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 18 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Limiti di spesa distinti per ogni intervento anche i fini della detrazione del “bonus verde”
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L’aggiornamento delle tipologie reddituali in CU
di Laura Mazzola

LA LENTE SULLA RIFORMA

La sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
di Gianfranco Antico

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali
di Ennio Vial

BILANCIO

Iter di approvazione del bilancio 2023
di Alessandro Bonuzzi



CASI OPERATIVI

Limiti di spesa distinti per ogni intervento anche i fini della detrazione del “bonus verde”

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Luca Bianchi, dopo aver sistemato la propria villetta fruendo dei *bonus* edilizi, decide di intervenire per riqualificare il giardino pertinenziale.

Un primo intervento è stato realizzato nel 2022 con rifacimento della parte anteriore del giardino, sostenendo la spesa di 5.000 euro; ora è programmato per il 2023 un secondo intervento più consistente per la sistemazione della parte posteriore del giardino, con una spesa programmata di 20.000 euro.

Come operano i limiti di spesa?

Si chiede anche quali siano le modalità di pagamento ammesse per la corretta fruizione della detrazione.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'aggiornamento delle tipologie reddituali in CU

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il modello di **certificazione unica 2024**, relativo al **periodo di imposta 2023**, deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 18.3.2024**, in quanto **il 16.3.2024 cade di sabato**.

Nell'ipotesi, però, che il modello contenga unicamente **certificazioni di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, la scadenza di invio è allineata a quella del modello 770/2024, ossia il **31.10.2024**.

Nel **nuovo modello di certificazione unica 2024 troviamo alcune novità**, in relazione alla certificazione relativa alla **corresponsione di**:

- somme riferite a **redditi di lavoro autonomo**;
- provvigioni per **prestazioni inerenti a rapporti di commissione**, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- **corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratto d'appalto**.

Innanzitutto, per quanto riguarda le **tipologie reddituali da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF**, le istruzioni prevedono:

- **l'eliminazione della tipologia indicata con la lettera F** e riguardante le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari;
- **l'eliminazione, nella tipologia indicata con la lettera N, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**;
- **l'inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N1**, in relazione alle **indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi, erogati fino al 30.6.2023, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, quali **redditi diversi**, per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (prima aggregati nella lettera N);
- **l'inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N2**, in relazione ai **redditi derivanti**



da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021;

- **l'inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N3**, in relazione ai **redditi derivanti da prestazioni sportive** oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, **che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative.**

Per quanto riguarda le **tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF**, in quanto assoggettate a **ritenute a titolo d'acconto**, ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione (in quanto la tassazione si è resa già definitiva), è stata **inserita la lettera F**.

Tale lettera riguarda le **indennità corrisposte ai giudici onorari** di pace e ai viceprocuratori onorari che, fino al modello relativo al periodo di imposta 2023, **era inserita nel primo blocco** delle tipologie reddituali.

Comprendere in quale **tipologia** deve essere indicata una singola somma erogata è fondamentale, non solo per assegnare la corretta lettera o lettera e numero da inserire nel punto 1 denominato “*Causale*”, ma anche per **evitare un tardivo invio del modello di certificazione unica**.

Infatti, si ricorda che le somme certificate con le **tipologie reddituali** da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF; pertanto, prevedono l'**invio della certificazione unica entro la prima data di scadenza (18.3.2024)**.

Si ricorda che, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, **annullare una certificazione unica già presentata**, deve compilare una **nuova certificazione** barrando la casella “*Annullo*” posta nel frontespizio.

Nell'ipotesi in cui, invece, il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, **sostituire una certificazione unica già presentata**, deve compilare una **nuova certificazione comprensiva delle modifiche** barrando la casella “*Sostituzione*” posta nel frontespizio.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale

[Scopri di più](#)

L'[articolo 10, D.Lgs. 1/2024](#), in vigore dallo scorso 13.1.2024, impone all'Amministrazione finanziaria una rimodulazione delle attività. Infatti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dall'1.8 al 31.8 e dall'1.12 al 31.12 è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#);
- b) comunicazioni degli **esiti** dei **controlli formali** effettuati, ai sensi dell'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#);
- c) comunicazioni degli **esiti** della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione **separata**, di cui all'[articolo 1, comma 412, L. 311/2004](#);
- d) **inviti all'adempimento** di cui all'[articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014](#) (cd. **compliance**).

Lo stesso [articolo 10, comma 2, D.Lgs. 1/2024](#), mantiene **ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 e dell'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. 223/2006**. Pertanto, va ricordato che, attraverso l'articolo 7-quater, comma 17, inserito in sede di conversione in L. 225/2016, **opera la sospensione, dall'1.8 al 4.9, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute**, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei **controlli formali** e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. E quindi, i **termini di pagamento che godono della sospensione sono**:

- **comunicazioni/avvisi bonari relativo alle liquidazioni delle dichiarazioni**, di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#);
- **comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione**, di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#);
- **esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata**.



Resta ferma la possibilità di utilizzare, una volta terminato il periodo di sospensione, il **cd. lieve inadempimento**, previsto dall'[articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/1973](#), che oltre ad escludere la decadenza in caso di **insufficiente versamento della rata**, per una frazione **non superiore al 3%** e, in ogni caso, **a 10.000 euro, fa salvo il tardivo versamento** della prima rata, se **non sfiora i 7 giorni**.

Inoltre, va rilevato che il comma 16, dell'[articolo 7-quater, D.L. 193/2016](#), è intervenuto sull'[articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#), aggiungendo un nuovo periodo di **sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni**. Infatti, i termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dall'1.8 al 4.9**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, **ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

La generica e ampia formulazione normativa induce a ritenere che **tutte le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti godono della sospensione**, fatte salve le esclusioni debitamente previste (attività di **controllo esterna e procedure di rimborso Iva**).

Esemplificazione di atti sospesi

Richieste relative alle **indagini finanziarie**.

Inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento.

Questionari relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti.

Dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta.

Inviti ad esibire o trasmettere, atti o documenti **fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente** e a fornire i chiarimenti relativi.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali

di Ennio Vial

OneDay Master

Redditì di natura finanziaria prodotti all'estero e criptovalute

Scopri di più

Le **istruzioni al nuovo quadro RW**, unitamente alle specifiche tecniche, forniscono **interessanti chiarimenti in relazione** all'obbligo di indicare, nella colonna 4, il **Paese estero in cui sono detenuti gli investimenti**. Un problema che, in passato, era emerso in relazione alle valute virtuali e che riguardava la **difficoltà di individuare il Paese da indicare**, atteso che le stesse non **si trovano in alcun Paese** individuabile fisicamente.

L'Agenzia aveva risolto il problema, **modificando le istruzioni** e le specifiche tecniche, prevedendo che, in questi casi, la casella poteva **non essere compilata**.

Ricordiamo che, fino al 2022, le valute virtuali erano da **monitorare con il codice 14**, ma che detto codice comprendeva anche **le altre attività finanziarie** non classificabili altrove. Ovviamente, per queste ultime non operava l'esonero dalla **compilazione della colonna 4**.

Nel **quadro RW** presente nel **modello Redditì SP** e nel **modello Redditì Enti non commerciali** aveva già fatto capolino il **nuovo codice relativo alle cripto attività**, ossia **il codice 21**.

Questo codice, per espressa previsione delle specifiche tecniche, era da utilizzare **solo in relazione al monitoraggio relativo al 2023**. Era, infatti, previsto che se la colonna B63, ossia quella contenente la data della fine del periodo di imposta, era 31.12.2022, allora il **campo 3 relativo alla tipologia** dell'investimento estero, doveva **essere diverso da 21**.

Né le istruzioni, né le specifiche tecniche, prevedevano alcuna **ipotesi di esonero** dall'indicazione del Paese estero, **in caso di utilizzo del codice 21**.

Il **quadro che ne usciva** sembrava, quindi, il seguente.

Poiché le cripto valute sono un sottoinsieme delle cripto attività, potevamo ritenere che, dal 2023, il **codice 14 sarebbe stato espunto**, o meglio, che sarebbe **stato destinato esclusivamente alle altre attività finanziarie** residuali. **A partire dal 2023**, quindi, tutte le cripto attività sarebbero, quindi, **confluite nel codice 21** con conseguente obbligo di indicazione del **Paese estero nella colonna 4**.



Queste previsioni si **sono verificate solo in parte.**

Il codice 14, come ci si attendeva, è stato, infatti, depurato delle **valute virtuali** e della conseguente possibilità di **non compilare in questo caso la colonna 4**, ossia il Paese estero. Le valute virtuali sono **destinate a confluire nel codice 21**.

Questo codice 21, tuttavia, secondo le nuove specifiche tecniche, può prescindere dalla **indicazione dello Stato estero**. Dalla lettura delle istruzioni alla colonna 4, tuttavia, si legge che l'esclusione dall'indicazione del Paese estero **riguarda esclusivamente le "valute virtuali"** e non le **cripto attività in genere**.

Di conseguenza, le altre cripto-attività, ugualmente **monitorate con il codice 21**, richiederanno l'indicazione del paese estero in cui **le stesse sono detenute**.

Per quanto concerne il pregresso, ossia i **periodi sino al 2022**, la [circolare n. 30/E/2023](#) e le stesse istruzioni al modello Redditi per la regolarizzazione dei cripto-attività hanno chiarito che **il monitoraggio fiscale non era richiesto in questi casi**.

L'obbligo parte, quindi, dal 2023, **non senza qualche disagio** per gli operatori.

Sarebbe auspicabile un **piccolo ritocco alle istruzioni**, volto ad escludere la **compilazione della colonna 4** in generale **per tutte le cripto attività e non solo per le criptovalute**.



BILANCIO

Iter di approvazione del bilancio 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

La prima fase dell'**iter** che porta **all'approvazione del bilancio d'esercizio** è costituita dalla redazione del **progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** da parte dell'organo amministrativo.

Il progetto di bilancio è composto da **Stato patrimoniale**, **Conto economico**, **Nota integrativa** e **Rendiconto finanziario**.

Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno **30 giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte ([articolo 2429 cod. civ.](#)).

Il termine per la trasmissione all'organo di controllo è, quindi, individuato a **ritroso**, atteso che dipende dal giorno in cui **è stata convocata l'assemblea** che deve deliberare l'approvazione del bilancio.

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**. Pertanto, **con riferimento al bilancio 1.1.2023 – 31.12.2023**, la convocazione dell'assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il prossimo **29.4.2024**.

Se, ad esempio, l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 fosse **convocata in data 26.4.2024**, la **trasmissione** all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione **dovrebbe avvenire entro il 27.3.2024**.

Il **collegio sindacale o il revisore** ha, di fatto, al più **15 giorni di tempo** per redigere la propria **relazione**, poiché il **progetto di bilancio**, **la relazione sulla gestione**, nonché la stessa relazione dell'organo di controllo devono restare **depositati** nella sede della società **durante i 15 giorni** che precedono l'assemblea e fino all'approvazione, cosicché i **soci possano prenderne visione**.

Evidentemente, per le società **prive dell'organo di controllo**, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la



relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società, osservando il **termine dei 15 giorni**.

Quindi, ipotizzando sempre che l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 sia **convocata in data 26.4.2024**, il **deposito presso la sede sociale deve avvenire entro il 10.4.2024**.

È possibile approvare il bilancio d'esercizio anche **entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, ma soltanto se tale possibilità è **prevista dallo statuto**, in presenza di:

- società tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Per l'anno 2023, il termine di 180 giorni scade il prossimo **28.6.2024**.

L'[articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020](#), al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha riconosciuto, **fino al 31.7.2023**, la **possibilità** per le società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di svolgere l'assemblea di approvazione del bilancio **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, sempreché fosse garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tuttavia, per effetto del **Decreto Milleproroghe**, fino al 30.4.2024, e della **L. 21/2024** (c.d. **DDL Capitali**) **fino al 31.12.2024**, che conferiscono riviviscenza alla previsione di cui all'[articolo 106, D.L. 18/2020](#), possono svolgersi mediante **mezzi di telecomunicazione** anche le assemblee di approvazione dei **bilanci 2023**.

Nell'occasione, peraltro, c'è da segnalare la particolarità consistente nel fatto che il DDL Capitali **"supera"**, in un certo senso, il Decreto Milleproroghe, **allungando** il periodo di validità della deroga **fino a fine anno**.